

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO,
MURATORE e PIZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali e turistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge per il riordino dei trattamenti pensionistici degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche iscritti negli elenchi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti vuole essere un contributo concreto alla soluzione del problema previdenziale delle suddette categorie.

I lavoratori autonomi hanno ripetutamente espresso la loro volontà di non essere assenti da un dibattito che attualmente coinvolge in modo diretto le forze politiche e sociali; tra l'altro i provvedimenti legislativi adottati negli ultimi tempi hanno suscitato nella categoria una nuova consapevolezza previdenziale e la volontà di costruirsi, con le proprie risorse, una pensione dignitosa.

Doveroso ed urgente, pertanto, deve essere l'impegno teso a produrre le condizioni per una svolta sostanziale sia nei criteri di prelievo contributivo sia nei meccanismi di liquidazione delle pensioni.

A tale riguardo non si può non menzionare la realtà che i lavoratori autonomi hanno vissuto in questi ultimi anni. A fronte di un forte aumento di prelievo, essi si trovano a ricevere una pensione inferiore al minimo del trattamento degli *ex* lavoratori dipendenti, e ciò proprio a causa dell'assenza di una appropriata riforma del sistema previdenziale. Infatti, mentre l'importo dei contributi, nell'arco temporale compreso tra il 1975 ed il 1983, è aumentato di circa dieci volte, la misura delle pensioni, nello stesso periodo, ha avuto un

incremento di circa cinque volte, corrispondenti, in pratica, al tasso di inflazione. Al contempo non si sono create le condizioni per ridurre il *deficit* delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Partendo da questa premessa, si può dunque comprendere come non si possa ulteriormente disattendere l'aspettativa delle categorie interessate per una riforma del sistema previdenziale, tenuto anche conto che queste categorie dal 1982 pagano un contributo percentuale sul reddito d'impresa in attesa - come recita testualmente l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - della riforma del sistema pensionistico anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata.

Diventa allora indispensabile andare alla modificazione dei criteri informatori dell'attuale legislazione se si vogliono superare le cause che stanno alla base delle attuali tensioni e, contemporaneamente, se si vogliono produrre le condizioni per un riequilibrio finanziario delle gestioni speciali.

Tali obiettivi si possono conseguire soltanto attraverso la corresponsabilità delle categorie interessate e la loro adesione ad una linea di rinnovamento.

Non è facile trovare consensi proponendo l'aumento dei contributi; la strada è percorribile nella misura in cui siano offerte garanzie reali tese a superare il trattamento minimo, a cui l'attuale normativa condanna i lavoratori autonomi, e a consentire la possibilità di costituirsi una pensione dignitosa e conseguente ai contributi versati.

Il raggiungimento di un diverso modo di concepire il sistema previdenziale diventa oltretutto indispensabile nel momento in cui le categorie dei lavoratori autonomi sono chiamate a mobilitare le proprie risorse negli investimenti all'interno dell'impresa al fine di aumentare la produttività.

Sarebbe sbagliato quindi considerare l'esistenza di uno iato tra vita dell'impresa e vicenda previdenziale dei lavoratori autonomi.

* * *

Onorevoli senatori, l'obiettivo che si pone il disegno di legge è quello di riformare il

sistema previdenziale per i lavoratori autonomi in modo moderno, autosufficiente e rispondente alle esigenze e all'attesa di categorie di lavoratori chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di sviluppo economico.

L'articolo 1 introduce i nuovi criteri per il calcolo della pensione mediante il passaggio al metodo cosiddetto retributivo (basato sul reddito imponibile), prevedendo sia i criteri per le indicizzazione del reddito in base al quale viene calcolata la pensione, sia quelli per la valutazione dei periodi di contribuzione accreditati alle gestioni degli autonomi, nonché alla assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge. Viene premiata la durata contributiva assicurando il trattamento minimo dopo venti anni di lavoro autonomo e aggiungendo, per ogni anno successivo, un aumento retributivo non assorbibile dall'integrazione al trattamento minimo eventualmente concesso.

L'articolo 3 prevede l'equiparazione dei trattamenti minimi degli autonomi con quelli dei lavoratori dipendenti a far data dal 1° gennaio 1988.

L'articolo 4 apporta modifiche al meccanismo di contribuzione, prevedendo, in sostituzione dell'attuale sistema misto (forma capitaria e forma percentuale), un metodo unico basato sulla determinazione del contributo in percentuale sul reddito d'impresa imponibile ai fini Irpef. Si regola inoltre la suddivisione del reddito pensionabile per i familiari collaboratori del titolare d'azienda nonché dei soci. Per garantire un flusso di entrate almeno non inferiore a quello attuale, l'articolo 4 prevede un minimale di contribuzione corrispondente a quello derivante dal livello minimo di retribuzione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (per il 1984 lire 7.500.000 annue circa).

L'articolo 5 introduce un nuovo criterio per il pagamento del contributo di risanamento delle gestioni basato sul contributo a percentuale in sostituzione di quello per quota capitaria.

L'articolo 6 stabilisce che anche per il calcolo delle pensioni supplementari e dei

supplementi di pensione valgono i principi dei calcoli sulla base del reddito d'impresa.

L'articolo 7 detta norme per la prosecuzione volontaria identiche a quelle che valgono per i lavoratori dipendenti prevedendo sia la rivalutazione dei redditi tabellari in misura pari alla variazione dell'indice medio del costo della vita, sia un importo volontario minimo.

L'articolo 8 disciplina le forme di pensione aggiuntiva stabilendo che *a latere* dell'assicurazione obbligatoria è costituito un fondo integrativo volontario che abbia le caratteristiche del risparmio previdenziale. Tale fondo

può essere gestito sia dall'INPS che da assicurazioni private abilitate a gestire il ramo vita. Il risparmio previdenziale va capitalizzato sulla base di tabelle di sopravvivenza e tutelato dall'andamento del costo della vita.

L'articolo 9 mantiene gli attuali limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia per i titolari, coadiuvanti o coadiutori delle imprese artigiane e commerciali, con l'auspicio che tutto il riordinamento della materia pensionistica possa confluire in un provvedimento senza disuguaglianze per i lavoratori dipendenti e autonomi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Prestazioni)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 la misura delle pensioni da liquidare in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito pensionabile costituito dal reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche denunciato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, quale risulta dalla media dei redditi di impresa relativi agli ultimi cinque anni.

2. Il reddito di cui al comma 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, intervenuta tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

3. Alle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo viene garantito il trattamento minimo di cui al successivo articolo 3, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4. In caso di anzianità contributiva superiore ai venti anni, l'importo del trattamento minimo di cui all'articolo 3 è maggiorato, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione oltre il ventesimo anno, di una quota pari all'1 per cento del reddito di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1982 è preso in considerazione il reddito d'impresa rivalutato, dichiarato ai fini dell'Irpef all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o, in mancanza di questo, un reddito d'impresa di ammontare pari alla retribuzione media, rapportata ad anno, che, nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati.

6. Per gli anni 1982 e successivi è preso in considerazione il reddito d'impresa denunciato ai fini dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.

7. I periodi di contribuzione accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti in epoca anteriore al 1° gennaio 1988, a domanda, sono considerati utili per il calcolo della pensione ai sensi della presente legge.

8. A tal fine le retribuzioni medie annuali, corrispondenti alle classi di contribuzione desumibili dal contributo base versato o accreditato, vengono trasferite alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche, previa rivalutazione del loro ammontare in corrispondenza alle variazioni dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, intervenute tra l'anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili e l'anno di decorrenza della pensione.

Art. 2.

(Familiari collaboratori)

1. Ai fini della determinazione del reddito pensionabile di cui al precedente articolo 1, il reddito di impresa preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai fini dell'Irpef relativa all'anno precedente.

2. Tale quota non può superare in ogni caso il 50 per cento del reddito di impresa predetta. Nel caso di coesistenza di più di un collaboratore, la quota di reddito da attribuire complessivamente agli stessi non può superare i due terzi del reddito totale.

Art. 3.

(Trattamento minimo)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1988

l'importo mensile del trattamento minimo di pensione per i soggetti assicurati presso le gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche è equiparato a quello del trattamento minimo a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 alle pensioni liquidate a carico delle gestioni speciali, di cui al presente articolo, si applicano le stesse misure di rivalutazione previste per quelle a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche sono estesi i benefici di cui all'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè abbiano realizzato, antecedentemente alla decorrenza della pensione, una contribuzione obbligatoria per un periodo superiore a quindici anni.

Art. 4.

(Contribuzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 alla copertura degli oneri per la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali e turistiche di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede mediante versamento di contributi a percentuale secondo i criteri e le modalità di cui alla presente legge.

2. L'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni speciali è collegato percentualmente al reddito di impresa imponibile ai fini dell'Irpef denunciato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'anno precedente.

3. Alla determinazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con apposito decreto da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta

dei comitati di vigilanza delle rispettive gestioni previdenziali. Va assicurato comunque il costante equilibrio finanziario delle gestioni stesse.

4. I titolari, coadiuvanti, coadiutori ed i soci sono tenuti a dichiarare alle rispettive gestioni previdenziali presso l'INPS la misura del reddito imponibile o della quota di reddito loro attribuita ai fini dell'Irpef relativa alla attività dell'impresa per cui sono iscrivibili obbligatoriamente all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

5. Il titolare provvede a dichiarare la quota di reddito dell'impresa attribuita a se stesso e/o ai familiari coadiutori. Il titolare risponde del versamento dei contributi riguardanti i familiari coadiuvanti o coadiutori, salvo diritto di rivalsa nei loro confronti.

6. Nelle società artigiane e commerciali ciascun socio versa sulla quota a lui riconosciuta.

7. Il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali viene fissato nella stessa misura annua di minimi di contribuzione e di retribuzione stabiliti al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, ed è soggetto alle variazioni annuali e triennali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

8. Il livello massimo imponibile ai fini del versamento dell'aliquota contributiva e ai fini della determinazione della pensione è fissato entro i limiti previsti per il fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è rivalutato analogamente.

9. Per la parte dei redditi eccedente il tetto pensionabile è dovuto un contributo di solidarietà pari al 4 per cento. I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Art. 5.

(Deficit)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino al ripianamento del *deficit* patrimoniale accerta-

to al 31 dicembre 1984, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle quote di interesse, è dovuto nella misura dell'1 per cento calcolato sulla fascia di reddito attribuito a ciascun iscritto alle gestioni speciali in base all'articolo 4 della presente legge.

Art. 6.

(Pensioni supplementari)

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1988 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 1 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

4. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma, diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso ed è portato in detrazione dell'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

Art. 7.

(Prosecuzione volontaria)

1. A decorrere dal 1° febbraio 1988 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e turistiche, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, sono inse-

riti nelle classi di reddito previste da tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che vi provvede con apposito decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 1988.

2. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 sono inseriti nella classe di reddito della tabella di cui al comma 1.

4. I redditi relativi alla tabella indicata al comma 1 sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

5. Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 8.

(Pensioni aggiuntive)

1. Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e turistiche, iscritti alle rispettive gestioni speciali, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive di quelle obbligatorie, accedere volontariamente a fondi integrativi mediante classi di contribuzioni corrispondenti a classi di reddito convenzionali.

2. Il fondo integrativo volontario, avente le caratteristiche di risparmio previdenziale, è costituito *a latere* della assicurazione obbligatoria con evidenza contabile separata e non è riassorbibile nella misura della pensione.

3. La gestione del fondo è affidata, presso l'INPS, ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali per artigiani ed esercenti attività commerciali e turistiche e, presso enti privati, alle assicurazioni abilitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a gestire il ramo vita.

4. Il risparmio previdenziale va capitalizzato sulla base di tabelle di sopravvivenza predisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e rivalutato sulla base dell'andamento del costo della vita.

5. L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari, per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di quaranta anni, al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è rivalutato annualmente con i criteri di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati di vigilanza delle gestioni speciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sono determinate le classi di reddito.

Art. 9.

(Limiti di età)

1. In attesa della riforma organica delle pensioni che parificherà l'età pensionabile dei lavoratori, gli attuali limiti di età restano invariati.